FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL' A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL 13.4.2008 - CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.2008) AVVERSO:
 - DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL 18.5.2008;
 - SANZIONE DELL' AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE;
 - SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.6.2008 AL SIG. MAGNANI PAOLO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. 41 del 19.5.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELL'ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.2008)

La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'ASI Monza di Monza dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' A.S.D. QUADRIFOGLIGIO' PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Quadrifigligiò Ponticelli di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Mario Serio

Pubblicato in Roma il 21 Maggio 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete